



6045  
SIND  
SEG  
255  
00.99.

Ricevuto il 12 FEB. 2018  
alle ore 8.50  
L'addetto comunale  
  
PL

All'attenzione del Sindaco del Comune di Fabriano  
All'attenzione della Giunta del Comune di Fabriano

**Oggetto:** Interpellanza relativa all'ORDINANZA n. 33 del 01/02/2018 "Modifiche alla disciplina degli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in Città, finalizzate ad esigenze di sicurezza, di decoro e vivibilità urbana e di tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini".

COMUNE DI FABRIANO  
Protocollo Generale  
Nr. 0006212 Data 12/02/2018  
Tit. 02.03 Attivo  


- L'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Ricordiamo brevemente che le ordinanze contingibili e urgenti, qual è l'atto oggetto di questa interpellanza, oltre a presupporre una necessità e urgenza di intervenire, sono atti straordinari, nel senso che il ricorso a questo strumento atipico è possibile solo quando la situazione di pericolo non possa essere fronteggiata adeguatamente con atti tipici, cioè con normali provvedimenti amministrativi. Le ordinanze contingibili e urgenti vanno emanate al termine di una istruttoria approfondita, con adeguata motivazione circa il carattere indispensabile degli interventi (Cons. St., sez. V 16 febbraio 2010 n. 868).

Dalla lettura dell'ordinanza in oggetto emerge che il primo motivo dell'intervento d'urgenza riguarda il problema degli schiamazzi notturni, che disturbano il riposo dei residenti. In particolare si evidenzia che in via Balbo la rumorosità più elevata si riscontra nel fine settimana, più marcatamente nel periodo tra maggio e ottobre, e nella fascia oraria dalle 23.00 alle 3.00. Il sindaco però ha ritenuto di dover intervenire d'urgenza già a febbraio, dando un solo giorno ai gestori per adeguarsi all'ordinanza (visto che l'atto è stato emanato giovedì 1 febbraio, con applicabilità quindi da venerdì 2 febbraio),

prescrivendo loro obblighi gravosi fin dalle 21.00.

Va inoltre evidenziato come, a motivare l'urgenza dell'ordinanza, vi siano gli stessi tre esposti (risalenti al 2014 e 2015), gli stessi due verbali di violazione (risalenti al 2014), la stessa denuncia penale (definita "recente"), che hanno spinto il Sindaco Sagramola ad emanare l'ordinanza sindacale n. 132 del 7 luglio 2015. In aggiunta vi sono due relazioni, una del Commissariato Polizia di Stato, una del Comando Polizia Municipale, entrambe di fine novembre 2017, vale a dire più di due mesi prima dell'emanazione dell'ordinanza in oggetto, non si comprende se corredate o meno da un verbale di violazione. In considerazione di ciò, **si chiede al Sindaco di indicarci se, prima di emanare un'ordinanza contingibile e urgente, ha valutato un intervento attraverso atti tipici e, in caso di risposta affermativa, perché ha accantonato questa opzione.**

- L'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, già citato, attribuisce il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti al Sindaco. **Si chiede dunque a questa Giunta se condivide tempi, modi e contenuto di questo atto, caratterizzato (come vedremo) da importanti refusi e da una certa indeterminatezza, e se quindi si assume anch'essa la responsabilità politica della sua emanazione.**

- A corredo di questa ordinanza, il sindaco ha pubblicato su Facebook il seguente post: *“Ho appena firmato l'ordinanza con la quale viene limitata la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche al di fuori dei locali e delle aree di pertinenza degli stessi. Questo provvedimento si è reso necessario nel tentativo di limitare l'abbandono di bicchieri di vetro e di plastica e delle bottiglie nelle vie del centro storico. È un piccolo ma importante segnale di attenzione nei confronti dei residenti che, soprattutto nel fine settimana, sono costretti a subire le conseguenze dei comportamenti maleducati e incivili di alcuni avventori di questi locali. È solo la prima iniziativa che prendiamo per cercare di arginare questo fenomeno che di solito viene chiamato movida ma che in realtà è soltanto il sintomo di una dilagante maleducazione e mancanza di rispetto. Prossimamente abbiamo intenzione di incontrare i gestori dei locali, soprattutto del centro storico, per programmare degli*

*interventi e delle iniziative unitarie. Questo perché non bisogna dare per scontato e come inevitabile il fatto che il divertimento debba per forza portare a un totale disinteresse verso il decoro urbano e a comportamenti incivili.”*

Contrariamente da quanto emerge dal testo dell'ordinanza, che come detto pone come primo problema quello degli schiamazzi, in questo post Il Sindaco ci spiega che lo scopo principale dell'atto è quello di limitare la presenza di vetro e plastica nelle vie del centro storico. **Perché allora l'ordinanza riguarda tutto il territorio comunale se il problema è relativo al centro storico?** In secondo luogo, **perché non cercare una soluzione concordata con i gestori, magari coinvolgendo il servizio di igiene urbana?**

Comunque, per quanto riguarda bottiglie e bicchieri di vetro, già l'art 32 del Regolamento di polizia urbana e rurale prevede il divieto di detenere e/o abbandonare in luogo pubblico - al di fuori delle superfici di somministrazione esterne autorizzate di pubblici esercizi, attività artigianali, esercizi commerciali e circoli privati - bottiglie in vetro già aperte e bicchieri in vetro vuoti o pieni di bevande di qualsiasi genere. Sempre secondo questo articolo i gestori (con esclusione dei ristoranti) devono utilizzare per la somministrazione delle bevande, tutti i giorni dopo le ore 22.00 e fino all'ora di chiusura, esclusivamente bicchieri in plastica. La sanzione in caso di violazione di questo articolo è quella prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vale a dire una sanzione amministrativa che va da 50 a 500 euro. **Il Sindaco non reputa questa una sanzione sufficiente per chi passeggia con una bottiglia aperta di succo di frutta o anche di birra? O per chi l'abbandona all'angolo di una strada?** Se, come sostiene il sindaco, lo scopo principale dell'ordinanza è quello di limitare l'abbandono di vetro e plastica si poteva magari prevedere una sanzione anche per l'abbandono di bicchieri di plastica, tramite una modifica al Regolamento di polizia urbana e rurale. Con l'ordinanza in oggetto, chi abbandona il bicchiere di plastica continua a non essere sanzionato mentre, come si vedrà al punto 4, il gestore che non si accorge di notte della presenza di alcuni bicchieri di plastica impilati in un angolo alcuni metri fuori del locale rischia fino a tre mesi di arresto. Sempre in questo post su Facebook, sopra riportato, il Sindaco fa presente l'intenzione di questa amministrazione di *“incontrare i gestori dei locali, soprattutto*

*del centro storico, per programmare degli interventi e delle iniziative unitarie”.*

Ricapitolando: il Sindaco emana di imperio un ordinanza contingibile e urgente, immediatamente esecutiva, con misure molto severe per i gestori per poi però affermare, con un certo candore, la sua intenzione di fare degli incontri con questi ultimi per programmare degli interventi e delle iniziative unitarie. Ogni commento è superfluo. In un post successivo, datato 3 febbraio, il Sindaco si ricorda che l'amministrazione ha già incontrato alcuni gestori, i quali avevano preso degli impegni, poi a suo giudizio disattesi. **E allora chiediamo: Quando si sono svolti questi incontri? Chi era presente a questi incontri? Dove si sono svolti? Quali impegni sono stati sottoscritti? In che forma?** Immaginiamo che il tutto sia svolto in una cornice istituzionale. Proseguendo nella lettura del post il Sindaco informa inoltre che ha subito fin da luglio pressioni da parte delle forze dell'ordine per rivedere l'orario di chiusura dei locali, ma ha sempre resistito. Non sembra un fatto da poco. **Che tipo di pressioni ha subito?**

- L'ordinanza in oggetto presenta due refusi piuttosto evidenti e gravi.

Il primo si rinviene al primo punto dei CONSIDERATO: il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, disposto dal comma 2 dell'art. 6 della legge n. 160/2007, non scatta dalle ore 2.00 per terminare alle ore 6.00. Infatti la legge n. 120 del 2010 ha modificato tale art. 6, così che attualmente il divieto riguarda la fascia oraria che va dalle ore 3.00 alle ore 6.00.

Il secondo errore, piuttosto marchiano, riguarda l' inadempimento del punto 2 degli ORDINI, che non conduce assolutamente alla immediata configurabilità del reato previsto dall'art. 659 comma 1 c.p. in capo ai gestori, come invece sostiene l'ordinanza alla voce SANZIONI. L'articolo 659 comma 1 c.p., infatti, riguarda solamente gli schiamazzi e non gli altri due comportamenti che i gestori, con una attività di controllo, devono impedire o almeno limitare: se i gestori non adempiranno il punto 2 degli ORDINI potranno incorrere, qualora se ne , vale a dire il consumo di bevande alcoliche e l'abbandono indiscriminato di rifiuti. Ne risulta che verificheranno gli estremi, nel reato previsto dall'art. 659 comma 1 c.p. per quanto riguarda gli schiamazzi mentre commetteranno il reato previsto dall'art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) in caso di mancato esercizio dell'attività di controllo al fine di impedire o almeno limitare il consumo di bevande

alcoliche all'esterno del locale (fuori dalle superfici all'uopo autorizzate) e nelle immediate vicinanze. Anche in caso di mancato esercizio dell'attività di controllo al fine di impedire o almeno limitare l'abbandono indiscriminato di rifiuti fuori dal locale e nelle immediate vicinanze si configurerà il reato di cui all'art. 650 c.p.. A tale riguardo chiediamo al sindaco di fornire qualche indicazione ulteriore per evitare ai gestori di commettere un reato, una sorta di interpretazione autentica, visto e considerato che, con il meccanismo della norma penale in bianco prevista dell'art. 650 c.p., è in pratica l'ordinanza a stabilire il comportamento penalmente rilevante. In particolare:

- 1) come detto i gestori hanno l'obbligo, direttamente o tramite proprio personale, di esercitare attività di controllo sugli avventori all'esterno delle attività e nelle immediate vicinanze. **Si chiede al sindaco cosa deve intendersi per "immediate vicinanze".**
- 2) tale attività di controllo è finalizzata ad impedire ovvero almeno limitare una serie di condotte. **Che cosa deve fare in concreto il gestore per "limitare il consumo di bevande alcoliche" degli avventori fuori dalle superfici all'uopo autorizzate? Quali comportamenti deve adottare per "limitare l'abbandono indiscriminato di rifiuti"?**

Le proponiamo un esempio: **un gestore che alle 10 di sabato sera non si accorge che a 5 metri all'esterno del suo locale (immediate vicinanze) alcuni avventori hanno appoggiato su un muretto dei bicchieri di plastica impilati (abbandono di rifiuti) o 3-4 coppette di gelato (idem) commette il reato di cui all'art. 650 c.p., procedibile d'ufficio, punibile con l'arresto fino a 3 mesi o una ammenda fino a 206 euro?**

Fabriano 08/02/2017

Vinicio Arteconi, Associazione Fabriano Progressista

